

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>ABRUZZO</p> <p>DGR n. 333 del 20.5.2011 <i>O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 - Approvazione delle specifiche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica (annualità 2010)</i></p>	<p>4. MODALITA' DI RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dalle vigenti norme urbanistiche, sono previsti analisi ed approfondimenti sismici al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del territorio. Nei comuni in cui sarà finanziata la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Abruzzo, dovranno essere recepite e integrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti per valutare la compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche e sismiche del territorio. Nel caso in cui le amministrazioni comunali abbiano lo strumento urbanistico in corso di redazione, le cartografie di microzonazione sismica di livello 1, in particolare la "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica" dovranno essere recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione/approvazione. Nel caso in cui le amministrazioni comunali non siano nelle condizioni di dare avvio ad un procedimento di un nuovo PRG, sarà necessario effettuare una variante allo strumento vigente che introduca gli elementi di cui alle cartografie sopracitate. La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all'interno della carta MOPS, costituiranno utile strumento per l'amministrazione che, in fase decisionale, potranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani; 2. Indirizzare la scelta di aree per nuovi insediamenti; 3. Programmare ulteriori indagini e analisi; 4. Definire i relativi livelli di approfondimento; 5. Per quanto di competenza comunale, definire gli interventi ammissibili in una data area; 6. Stabilire le eventuali modalità di intervento nelle aree urbanizzate. <p>La "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica" indicherà le aree suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento sismico in modo tale da poter evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione al fine di effettuare una corretta pianificazione da disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione della destinazione d'uso prevista.</p>
<p>LR n. 28 del 11.8.2011 <i>Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Pianificazione comunale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
	<p>sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.</p> <p>4. Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.</p> <p>5. L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:</p> <p>a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;</p> <p>b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l'adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti. <u>(modificato dalla LR n. 53 del 14.11.2012)</u></p> <p>6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:</p> <p>a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;</p> <p>b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. <u>(modificato dalla LR n. 53 del 14.11.2012)</u></p> <p>8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.</p> <p>9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l'invio alla Regione per le attività di competenza.</p> <p>10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.</p> <p>11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente.</p> <p>12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare l'inadempienza alla Prefettura competente per territorio.</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>DGR n. 577 del 10.9.2012 <i>Approvazione programma regionale di microzonazione sismica di cui all'OPCM 4007/12 (annualità 2011)"</i></p>	<p>4. MODALITÀ DI RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dalle vigenti norme urbanistiche, sono previsti analisi ed approfondimenti sismici al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del territorio. La Regione Abruzzo, nel perseguire le proprie attività di competenza volte alla prevenzione del rischio sismico, ha emanato la Legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 che, al Titolo II, impone la realizzazione della MZS su tutto il territorio regionale e stabilisce le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati in fase di pianificazione territoriale Provinciale (art. 4) e Comunale (art. 5). Nei Comuni in cui saranno realizzate cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta validate dalla Regione Abruzzo, dovranno essere recepite ed integrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti per valutare la compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche e sismiche del territorio. Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali abbiano lo Strumento Urbanistico in corso di redazione o in variante generale, le stesse sono tenute ad integrare gli studi con le cartografie di microzonazione sismica di Livello 1 ed in particolare con la Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS, secondo le modalità dettate dalla citata L.R. n. 28/2011. Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali non siano nelle condizioni di dare avvio ad un procedimento di un nuovo PRG, sarà necessario effettuare una Variante allo strumento vigente che introduca gli elementi di cui alle cartografie sopra citate. La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all'interno della carta MOPS, costituiranno utile strumento per l'Amministrazione che, in fase decisionale, potranno: 1. valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani; 2. indirizzare la scelta di aree per nuovi insediamenti; 3. programmare ulteriori indagini ed analisi; 4. definire i relativi livelli di approfondimento; 5. per quanto di competenza comunale, definire gli interventi ammissibili in una data area; 6. stabilire le eventuali modalità di intervento nelle aree urbanizzate. La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – MOPS indicherà le aree suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento sismico in modo tale da poter evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione al fine di effettuare una corretta pianificazione da disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione della destinazione d'uso prevista.</p>
<p>LR n. 53 del 14.11.2012 <i>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)</i></p>	<p>MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ART. 19 DELLA LR N. 28/2011 1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente: "5. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti parziali sono</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
	<p>ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001."</p> <p>2. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente: "L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione delle carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del DPR n. 380/2001. La validazione viene conclusa e determinata dalla Regione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune."</p>
<p>BASILICATA</p> <p>LR n. 9 del 7.6.2011 <i>Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Strumenti urbanistici e studi di microzonazione sismica)</p> <p>1. Gli strumenti urbanistici generali, attuativi ed i piani strutturali comunali così come definiti dalla LR 23/99, e ss.mm.ii., devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica, ai sensi della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Specifiche per gli studi di microzonazione sismica)</p> <p>1. La Regione Basilicata si dota di studi di microzonazione sismica che dovranno essere redatti in accordo con quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvati dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13.11.2008, e con le specifiche che saranno emanate dalla Regione, con successiva Deliberazione di Giunta, sulla base dell'OPCM 3907 del 13 novembre 2010.</p> <p>2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture o per fini di protezione civile o prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini.</p> <p>3. Per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica previsti nella formazione degli strumenti urbanistici si farà riferimento alla "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Basilicata" fornita nell'allegato 1 alla presente legge e che ne forma parte integrante e sostanziale.</p> <p>4. Gli studi di microzonazione sismica sono condotti a tre livelli di approfondimento, a seconda delle finalità, delle applicazioni nonché della pericolosità locale.</p> <p>5. 5 il primo livello di approfondimento è utilizzato in sede di elaborazione dei piani di area vasta, dei Piani Strutturali Comunali e delle mappe di pericolosità sismica locale di cui all'art. 13 della LR 25/98</p> <p>6. Il secondo livello di approfondimento deve essere predisposto in sede di elaborazione dei Regolamenti Urbanistici, varianti al Regolamento Urbanistico esistente, loro Piani Attuativi e nelle aree dei Piani Strutturali perimetrale con Piani Operativi.</p> <p>7. Il terzo livello di approfondimento si applica, a seguito dei risultati degli studi di secondo livello, nelle zone instabili e in quelle stabili suscettibili di amplificazioni locali per le quali si prevedono situazioni geologiche e geotecniche complesse che rendono non idoneo l'approccio con i metodi semplificati previsti dal DM 14.1.2008. Questo livello deve essere altresì adottato per tutte le aree nelle quali è prevista la realizzazione di opere appartenenti alle classi d'uso III e IV così come definite dall'art. 2.4.2 del DM 14.1.2008.</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>LR n. 19 del 28.10.2011 <i>Modifica all'art. 3 della LR 7 giugno 2011, n. 9</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Modifica all'art. 3 della LR 7. giugno 2011 n. 9)</p> <p>L'articolo 3 della LR 7 giugno 2011, n.9 (Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica) è così sostituito: Articolo 3 (Norma transitoria)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al comma 2 dovranno essere conformi o adeguati a seguito della ricezione da parte delle amministrazioni competenti del relativo studio di microzonazione redatto ai sensi dell'art. 2. 2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al comma 1 sono i Piani Strutturali Provinciali, i Piani Strutturali Comunali e i Regolamenti Urbanistici.
<p>CALABRIA Nota prot. 17306 del 15.11.2011</p>	<p>(...) Dopo l'approvazione dello studio di Livello 1 da parte della Commissione Tecnica Nazionale il Comune dovrà recepire, integrando all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti, mediante apposita Variante, gli studi di microzonazione validati; qualora invece lo Strumento Urbanistico sia in corso di redazione, gli studi dovranno essere inseriti in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione e approvazione. La Regione provvederà ad erogare il proprio contributo direttamente ai soggetti incaricati della stesura degli studi dietro presentazione, da parte dei soggetti attuatori dell'atto di recepimento di cui sopra (...)</p>
<p>CAMPANIA DGR 201 del 24.5.2011 <i>O.P.C.M. 3907/2010 recante "Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico". Approvazione indirizzi e criteri.</i></p>	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di rinviare alle successive annualità l'attuazione degli interventi per gli edifici privati di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01 .2008) o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione . 2) Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per una manifestazione di interesse diretta ai Comuni, interessati allo studio di microzonazione sismica del proprio territorio ai sensi dell 'art. 2, comma a), dell'O PC M 3907/2010: <ol style="list-style-type: none"> 2.1)Sono escluse dai contributi le zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che : <ol style="list-style-type: none"> a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'OPCM 3907/2010; b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti; c) rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 2.2) Sono esclusi i Comuni che non hanno avviato le procedure per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi della LR n.16/2004 e s.m.i. ; 2.3) Sono esclusi i Comuni che non si impegnano a recepire lo studio di microzonazione sismica finanziato, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del territorio;

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EMILIA ROMAGNA LR 20 del 24.3.2000 <i>Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio</i>	La LR 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” e la LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” richiedono l’esecuzione di studi di microzonazione sismica per la redazione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali.
LR 19 del 30.10.2008 <i>Norme per la riduzione del rischio sismico</i>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Pianificazione comunale)</p> <p>1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.</p> <p>2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell’edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.</p>
LAZIO DGR n. 545 del 26.11.2010 <i>Linee guida per l’utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli Studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009. Modifica della DGR n. 2649/1999.</i>	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1) DI RECEPIRE gli “Indirizzi e criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica” approvati nella seduta del 13.11.2008 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome come elaborato tecnico di riferimento alle Linee Guida di cui al punto successivo;</p> <p>2) DI APPROVARE le “Linee Guida per l’utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali negli Studi di Microzonazione Sismica nella Regione Lazio in applicazione alla DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009. Estensione dell’applicabilità dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della DGR Lazio n. 2649/99” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente delibera;</p> <p>3) DI APPROVARE i “Contributi economici a favore delle UAS per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica nella Regione Lazio secondo le Linee Guida” di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante della presente delibera;</p> <p>4) DI MODIFICARE la DGR 2649/99 con la sostituzione del Capitolo 3.8 “Microzonazione Sismica” con l’Allegato A di cui al punto precedente;</p> <p>5) DI RENDERE obbligatori gli studi di Microzonazione Sismica da parte di tutte le Unità Amministrative Sismiche (UAS) della Regione Lazio, preventivamente all’adozione degli Strumenti Urbanistici Previsionali ed Attuativi, secondo quanto</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
	<p>definito nel Capitolo 4 dell'Allegato A, esentando da detto obbligo le tipologie territoriali e/o urbanistiche indicate nel Cap. 7 delle Linee Guida medesime;</p> <p>6) DI RENDERE obbligatoria la predisposizione dello studio di Microzonazione Sismica di Livello 3 o di Risposta Simica Locale, preliminarmente al progetto esecutivo per le nuove realizzazioni e per gli interventi di adeguamento sismico di strutture e opere inserite nelle Classi d'Uso III o IV di cui all'Allegato 2 della DGR Lazio 387 del 22 maggio 2009 secondo quanto indicato nel Cap. 5 dell'Allegato A;</p>
<p>LIGURIA</p> <p>DGR 714 del 21.6.2011</p> <p><i>Specifiche tecniche relative ai criteri e linee guida regionali per l'approfondimento degli studi geologico - tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale, ad integrazione della DGR n. 471/2010</i></p>	<p>Allegato 2</p> <p>SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E MODALITA' DI RECEPIMENTO INDAGINI MS SUGLI STRUMENTI URBANISTICI.</p> <p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010, con le presenti Specifiche di Realizzazione (di seguito Specifiche) si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione delle Indagini di MS con l'obiettivo di consentire alle Amministrazioni locali interessate, la realizzazione di studi di MS in modo omogeneo ed efficace.</p> <p>1. MODALITA' DI RECEPIMENTO INDAGINI MS SUGLI STRUMENTI URBANISTICI</p> <p>Nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dalla DGR 417/2010 sono previsti analisi ed approfondimenti sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale ed attraverso tale deliberazione sono state, anche, assunte azioni nei confronti della prevenzione del rischio sismico rendendo cogenti gli studi di microzonazione nella formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. In particolare è stato definito per tutti i Comuni liguri l'obbligo di studio di microzonazione sismica di livello 1 il cui il prodotto finale è rappresentato dalla "Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica" (carta MOPS) che indica le aree suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento Pertanto, nei Comuni in cui sarà finanziata la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione nei termini indicati dall'art. 6, c. 7 dell'OPCM n. 3907/2010, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del quadro conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti e sarà necessario provvedere ad una Variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni.</p> <p>Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali non abbiano ancora conformato i propri Strumenti Urbanistici con quanto previsto dalla DGR 471/2010, le cartografie di microzonazione sismica di livello 1 dovranno essere, se lo Strumento Urbanistico è in corso di redazione, recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione/approvazione.</p> <p>Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali abbiano approvato strumenti urbanistici nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore della DGR 471/2010 e per questioni di opportunità non siano nelle condizioni di dare avvio ad un procedimento di un nuovo strumento urbanistico generale è possibile effettuare una Variante parziale ovvero procedere mediante strumentazione urbanistica attuativa allo strumento vigente che introduca gli elementi di cui alle cartografie sopra citate.</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>LOMBARDIA LR n. 12 del 11.3.2005 <i>Legge per il governo del territorio</i></p>	<p>CRITERI ATTUATIVI. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO IN LOMBARDIA FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELL'ASPETTO SISMICO NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 (Documento di piano)</p> <p>1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 3, definisce: (....) c) l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a).</p> <p style="text-align: center;">Art. 57 (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio)</p> <p>1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT: a) il documento di piano contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentite le province, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; b) il piano delle regole contiene: 1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 2) l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, compresi l'indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei siti e gli interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero urbano (PRU) o programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).</p>
<p>MARCHE DGR n. 967 del 5.7.2011 <i>OPCM3907/10 - Effettuazione delle indagini di microzonazione sismica – Prime disposizioni</i></p>	<p>“(...) di incaricare il Dirigente del Servizio Territorio, ambiente ed energia di predisporre una apposita disposizione che disciplini le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti...”</p>
<p>LR n. 35 del 26.12.2012 <i>Disposizioni in materia di microzonazione sismica</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Strumenti urbanistici comunali)</p> <p>1. I Comuni, al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, adeguano gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, nonché le loro varianti, agli studi di microzonazione sismica e fissano, per le diverse parti del territorio, le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Norme finali)</p> <p>(...)</p> <p>3. I Comuni, entro ventiquattro mesi dall'emissione da parte della Regione del certificato di conformità previsto</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
	<p>dall'articolo 6, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico), adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi agli studi di cui all'articolo 1.</p>
<p>MOLISE LR n. 13 del 20.5.2004 <i>Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Strumenti urbanistici generali ed attuativi)</p> <p>1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica. 2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subito una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione. 3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.</p>
<p>PIEMONTE DGR 17-2172 del 13 giugno 2011 <i>O.P.C.M. 13/11/2010 n. 3907 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Individuazione dei criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e per la concessione di contributi per interventi di miglioramento sismico. Anno 2011.</i></p>	<p>Allegato A</p> <p>RECEPIMENTO DEGLI STUDI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE</p> <p>Gli studi di microzonazione sismica dovranno essere recepiti dai Comuni con propria presa d'atto, all'interno della quale dovranno essere espressamente richiamati i seguenti adempimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione degli studi di microzonazione come parte integrante dei documenti di pianificazione in occasione di successiva Variante generale al PRGC. In occasione di revisione degli studi di geologici di supporto allo strumento urbanistico generale, dovrà essere verificato se gli studi di microzonazione sismica risultano adeguati rispetto al nuovo stato delle conoscenze, provvedendo al loro eventuale aggiornamento; 2. Le risultanze degli studi dovranno essere tenute in conto, quale elemento conoscitivo di riferimento, nell'ambito di Varianti strutturali che riguardino aree indagate dagli studi;
<p>PUGLIA DGR n. 2407 del 2.11.2011 <i>Linee di indirizzo per l'attivazione e utilizzo del Fondo relativo a contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'OPCM 3907/10</i></p>	<p>DELIBERA di:</p> <p>- di disporre che i risultati degli studi di microzonazione sismica di livello 1 siano recepiti dalle amministrazioni locali in sede di revisione o programmazione degli strumenti urbanistici, così come disposto all'art. 5 dell'Ordinanza 3907/2010;</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>SICILIA Assessorato del Territorio e dell'ambiente. Circolare 15.10.2012 <i>Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici</i></p>	<p>1.1 - L'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 dispone che la "formazione degli strumenti urbanistici generali deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato". (...)</p> <p>4. CONTENUTI DEGLI STUDI</p> <p>a) Analisi delle informazioni esistenti; b) cartografia di analisi; c) cartografia di sintesi; d) risultati delle indagini; e) relazioni. (...)</p> <p>4.3 - Cartografia di sintesi (...)</p> <p>b) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. Tale carta e la relativa legenda seguono gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica e successivi aggiornamenti, approvati dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome, e deve evidenziare sia le problematiche geologiche che gli effetti di sito attendibili in quell'area. (...)</p> <p>Gli studi di microzonazione sismica finanziati nell'ambito del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'Art. 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77, dovranno essere recepiti negli strumenti urbanistici vigenti così come disposto dall'Art. 5, comma 3, delle OPCM, rispettivamente, 3907/2010 e 4007/2012. Delle risultanze di tali studi dovranno altresì tener conto sia gli strumenti urbanistici in fase di redazione, sia quelli che saranno redatti successivamente all'avvenuta trasmissione ai Comuni interessati dagli studi</p> <p>6. CONCLUSIONI</p> <p>Si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle superiori direttive onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) nella nostra Regione che presenta un elevato livello di rischio, sia per oggettive condizioni naturali che in conseguenza di errati interventi antropici che ne hanno ulteriormente elevato il livello e la pericolosità.</p> <p>Gli studi di microzonazione sismica finanziati nell'ambito del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'Art. 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77, dovranno essere recepiti negli strumenti urbanistici vigenti così come disposto dall'Art. 5, comma 3, delle OPCM, rispettivamente, 3907/2010 e 4007/2012. Delle risultanze di tali studi dovranno altresì tener conto sia gli strumenti urbanistici in fase di redazione, sia quelli che saranno redatti successivamente all'avvenuta trasmissione ai Comuni interessati dagli studi medesimi.</p> <p>Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile avrà cura di informare i Comuni interessati circa lo stato degli studi di microzonazione sismica redatti nell'ambito del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi della Legge n. 77/2009.</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>TOSCANA DGR 261 del 18.04.2011 <i>OPCM 3907/2010, art. 2, comma 1, lett. a) - Studi di Microzonazione Sismica. Approvazione delle specifiche tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica.</i></p>	<p>ALLEGATO A</p> <p>5.0 MODALITÀ DI RECEPIMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dal Regolamento Regionale di cui al DPGR 26R/2007, sono previsti analisi ed approfondimenti sismici al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del territorio. In particolare le analisi devono consentire l'individuazione delle "Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale" (ZMPSL) secondo i criteri meglio definiti al punto B.7 e C.5 dell'Allegato 1 del suddetto regolamento regionale.</p> <p>La Cartografia della ZMPSL rappresenta ed individua qualitativamente gli elementi in grado di generare i fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica, attraverso la raccolta degli elementi utili ad una ricostruzione e successiva rappresentazione del modello geologico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie presenti, sia in termini di parametrizzazione dinamica del terreno principalmente in relazione alla misura diretta delle Vsh (Velocità delle onde di taglio).</p> <p>Tale cartografia, di fatto, è equiparabile ad una cartografia delle "Microzone omogenee in prospettiva sismica" (carta MOPS o carta di microzonazione di livello 1), così come definita dagli I&C di MS, anche se per quest'ultima cartografia è generalmente richiesto un approfondimento di indagini superiore sia per l'individuazione dei litotipi che possono costituire il substrato rigido, sia per la stima approssimativa della loro profondità rispetto al piano di campagna e del contrasto di impedenza sismica atteso con le coperture.</p> <p>Pertanto, nei Comuni in cui sarà finanziata la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una Variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni.</p> <p>Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali non abbiano ancora conformato i propri Strumenti Urbanistici con quanto previsto dal Regolamento 26/R, le cartografie di microzonazione sismica di livello 1 dovranno essere, se lo Strumento Urbanistico è in corso di redazione, recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione/approvazione.</p> <p>Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali abbiano approvato strumenti urbanistici nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del Regolamento 26/R e per questioni di opportunità non siano nelle condizioni di dare avvio ad un procedimento di un nuovo Piano Strutturale è possibile, per Strumenti Urbanistici redatti ai sensi della D.G.R. 94/1985, effettuare una Variante allo strumento vigente che introduca gli elementi di cui alle cartografie sopra citate.</p> <p>La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all'interno della "carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica", in analogia con quanto previsto per la cartografia della ZMPSL, dovrà permettere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani secondo una graduatoria; 2. indirizzare la scelta di aree per nuovi insediamenti; 3. programmare ulteriori indagini ed analisi; 4. definire i relativi livelli di approfondimento; 5. definire gli interventi ammissibili in una data area; 6. stabilire le eventuali modalità di intervento nelle aree urbanizzate.

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
	<p>La “carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (carta MOPS) indicherà le aree suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento sismico in modo tale da poter evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione al fine di effettuare una corretta pianificazione da disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione della destinazione d’uso prevista seguendo i medesimi criteri di cui al regolamento regionale 26R.</p>
<p>UMBRIA DGR n. 377 del 8.3.2010 <i>Criteria per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica.</i></p>	<p>5. di stabilire conseguentemente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la parte strutturale del PRG debba essere corredata dalle carte di pericolosità sismica locale in scala 1:10.000 o di livello 1 di approfondimento (carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica) degli “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica” redatti dal Dipartimento della Protezione civile congiuntamente con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; • la parte operativa del PRG debba essere corredata, nelle zone 1, 2 e 3 della vigente classificazione sismica (delibera di Giunta n. 852 del 18 giugno 2003 e sue eventuali modifiche ed integrazioni), nelle aree urbanizzate soggette a trasformazione urbanistica e da urbanizzare, da indagini di livello 2 di approfondimento (almeno per gli aspetti conoscitivi) nelle aree suscettibili di amplificazione e nelle aree suscettibili di instabilità di versante, di liquefazioni, di addensamenti e cedimenti differenziali, di deformazioni del suolo per faglie attive e capaci note da letteratura o a seguito di specifici studi settoriali; • gli strumenti attuativi, nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica vigente, ad esclusione delle zone agricole, debbano essere sempre corredata da indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la complessità dei fenomeni attesi o per l’importanza dell’opera, così come indicato nei livelli 1 e 2 di approfondimento; <p>6. di disporre l’esecuzione di indagini di livello 2 e di livello 3 rispettivamente nelle zone 3 e nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica vigente sulle aree destinate ad ospitare edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti in caso di collasso così come definiti nella delibera di Giunta regionale n. 1700 del 19 novembre 2003 e sue modifiche o integrazioni;</p>
<p>VENETO DGR n.3533 del 30.12.2010 <i>Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Indagini di micro zonazione sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’OPCM 3907 del 13/11/2010. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.</i></p>	<p>Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell’art. 2 dell’OPCM 3907 del 13/11/2010 è destinato allo svolgimento di studi di micro zonazione sismica di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica”, approvati dalla conferenza delle regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, secondo le disposizioni della DGR 3308 del 4 novembre 2008 “Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica”, e le modalità del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia n. 69 del 27 maggio 2010..</p>

DISPOSITIVI REGIONALI	RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
<p>DGR n. 3308 del 4.11.2008 <i>Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio")</i></p>	<p>Considerata l'evoluzione della materia, anche in relazione alle valutazioni sull'argomento che la Commissione Sismica Regionale di cui all'art 67 della L.R. 27/03 ha espresso nella seduta del 15/05/2007, appare ora opportuno approfondire, nella fase di attuazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, in particolare nella redazione del Quadro Conoscitivo dei PAT e dell'attuazione dei PI (Piani di Intervento), le conoscenze sugli aspetti sismici del territorio, fornendo ulteriori indicazioni applicative, allo scopo di giungere ad una definizione univoca ed applicabile a tutti i Comuni della Regione Veneto, in quanto considerati sismici in base all'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003. Conseguentemente ogni nuovo strumento urbanistico, o variante allo strumento vigente, non ancora adottato, e ricadente nelle zone sismiche 1 e 2, deve essere corredato di uno studio di compatibilità sismica, da sottoporre preventivamente dell'Unità periferica del Genio civile competente, che lo emetterà congiuntamente al parere di compatibilità idraulica, che riporti una valutazione delle caratteristiche del territorio in funzione delle scelte insediative ed infrastrutturali previste dal PAT o dal successivo PI. Lo studio di compatibilità sismica troverà applicazione in una specifica normativa tecnica del PAT o del PI, volta a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, regolamentare le attività consentite, fornendo indicazioni sulle modalità costruttive degli interventi. Ciò risulterà anche in funzione del rilascio dei pareri sugli strumenti urbanistici dei comuni classificati sismici, di competenza degli Uffici del Genio Civile regionale in base all'art. 89 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380.</p>